Verbale dell'assemblea straordinaria
dell'Associazione di Promozione Sociale L'Angolo dei bambini - C.F. 91171410680

Il giorno 19 del mese di Marzo dell'anno 2025 alle ore 18,00 si è riunita in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione in Piazza dei Vestini n. 8 a Loreto Aprutino (PE), l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale L'Angolo dei bambini.
E' presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
Presidente: Di Paolo Francesca
Vice Presidente: Di Giampaolo Jacopo
Consigliere: Buccella Giulia
e numero 54 (cinquantaquattro) associati su un totale di 69 (sessantanove).

In base all'art. 11 dello Statuto assume la Presidenza la sig.ra Di Paolo Francesca. Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, e constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo e del numero dei soci necessario a deliberare in seconda convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. Approvazione nuovo Statuto;
2. Qualificazione dell'Associazione come APS (Associazione di promozione sociale) e iscrizione al RUNTS nella relativa sezione;
3. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario la sig.ra Buccella Giulia.

Si passa quindi all'analisi del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente comunica all'Assemblea la necessità di approvare un nuovo Statuto, per adeguarsi a quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117; pertanto sottopone all'Assemblea il testo del nuovo Statuto dandone integrale lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di nuovo Statuto; dopo ampia discussione, l'assemblea straordinaria, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto proposto dal Presidente di cui al punto 1 all'ordine del giorno e quindi di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello Statuto illustrato e letto dal Presidente, il nuovo Statuto dell'Associazione.

Passando all'analisi del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di qualificare l'associazione come APS (Associazione di promozione sociale) e l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nella relativa sezione. Propone quindi ai soci di votare in merito a tale proposta; dopo ampia discussione, l'assemblea straordinaria, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la proposta, e quindi approva la volontà di qualificarsi come APS e di iscriversi al RUNTS nella relativa sezione.

- di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata, tra cui la trasmissione del nuovo Statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore sezione Associazioni di promozione sociale.

Nessun altro avendo preso la parola sul punto 3 dell'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 20,30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Loreto Aprutino, 19/03/2025

Il Segretario
sig.ra Giulia Buccella

Il Presidente
sig.ra Francesca Di Paolo

Giulia Buccella

Francesca Di Paolo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

...I... originale dell'atto qui registrato il 20 MAR. 2025 al n. 408 serie 3
Versati Euro _____
(ESENTE)
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Pescara - Ufficio Territoriale

Francesca Romagnoli
Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita l'Associazione di promozione Sociale denominata " A.P.S. - L'Angolo dei bambini" con sede in Loreto Aprutino (PE), Via dei Vestini 8, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune o altra città, potrà avvenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "A.P.S. - L'Angolo dei bambini", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è apartitica, apolitica, antirazzista e laica.

Oggetto sociale

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'obiettivo è creare una realtà che permetta di incontrarsi, condividere, progettare insieme e promuovere tutte quelle azioni che sono necessarie al miglioramento della qualità della vita relazionale e creativa, che contribuiscono allo sviluppo del singolo e della comunità.

Il particolare, in conformità all'art.5 D.LGS. 117/2017, l'associazione esercita la seguente attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.LGS.117/2017.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Laboratori ricreativi e attività ludiche che mirano a scoprire, sviluppare e preservare le competenze emotivo-affettive, cognitive e motorie di grandi e piccini.
- Consulenze e spazi dedicati all'ascolto e alla condivisione con particolare attenzione al sostegno alla genitorialità e alla cura del bambino.
- Servizi dedicati ai bambini (es: baby-sitting, aiuto compiti, centro estivo, …).
- Incontri con esperti.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività lavorativa dei propri associati. Tale attività potrà assumere sia la forma di lavoro volontario che quella di lavoro dipendente.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti

associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa nei termini in vigore al momento dell'ammissione.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto delle domande. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio ha, entro 60 giorni dalla comunicazione, la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualità di socio si perde:

a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata.
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o

comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata o svolge in proprio attività concorrenziale.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 10. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto.
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 12. L'Assemblea è convocata almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e, comunque, mediante avviso affisso nella sede sociale, almeno 5 giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione, laddove sia obbligatorio, dei componenti dell'Organo di controllo e alla loro eventuale revoca,, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Per le modifiche statutarie l'Assemblea, in seduta straordinaria, delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda oppure per alzata di mano se richiesto dalla maggioranza dell'assemblea.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il Rendiconto d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, con apposita delibera;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto

Art. 22. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendiconto che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti e di cui si ribadisce la intrasferibilità.
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) attività di raccolta fondi;
e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto economico.

Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rimborsabili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Libri sociali

Art. 26. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali obbligatori per legge.

Pubblicità e trasparenza

Art. 27. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 15, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 29. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.